

Emergenza Coronavirus COVID-19: Modulistica per il Fondo Solidarietà per i mutui sulla prima casa

31 Marzo 2020

È stata pubblicata la **nuova modulistica**, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa.

Decreto MEF 25 marzo 2020

Ricordiamo che è in vigore il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 marzo 2020** attuativo dell'art. 54 del **DL "CuraItalia"** che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparri, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Modello compilabile

Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello potrà essere **compilato direttamente online** ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Fondo di solidarietà

Ricordiamo che il **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** (il *cosiddetto fondo Gasparri*) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

In occasione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall'articolo 54 del Decreto legge 18/2020 (il cosiddetto "Cura Italia"), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata alle seguenti categorie di beneficiari:

- **I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- **I lavoratori autonomi e liberi professionisti** (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economia già precedentemente previste per l'accesso al Fondo, ovvero:

- **La cessazione del rapporto di lavoro subordinato**, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **La cessazione dei rapporti di lavoro "atipici"** di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- **La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo**, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

Operatività Fondo Gasparrini

In seguito all'emergenza Covid, **l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa**, consentendo di accedere al medesimo anche ai **lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro** (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai **lavoratori autonomi e ai professionisti** che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Come fare domanda

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa (società *in house* del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestore del Fondo) oltre che in questa pagina.

Fino al termine dell'emergenza COVID-19, per l'accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.

[ModuloSospensioneMutui2020](#)

[Decreto_25_03_2020](#)